

L'onorevole Montagna ha facoltà di svolgere la sua proposta sospensiva.

Montagna. Mi sono determinato a presentare questa proposta perchè non mi sembra opportuno il momento per discutere serenamente una riforma sulla legislazione degli spiriti.

Che una riforma radicale sia reclamata nella nostra legislazione sugli spiriti, è un fatto di cui oramai tutti siamo convinti.

Io però non mi sarei aspettato davvero che ci venisse presentata tutta una riforma organica come un semplice allegato. Ma è possibile, nello stato presente delle cose, discutere serenamente e seriamente il problema gravissimo relativo alla legislazione sugli spiriti? Non lo credo. Ecco perchè io, pur approvando il decreto 10 dicembre 1894, non posso negare al Governo, del quale sono amico, di provvedere alle esigenze del bilancio, mentre d'altra parte non posso serenamente accettare i provvedimenti contenuti nell'allegato *D*.

Dirò brevemente le ragioni per le quali a me sembra che l'onorevole ministro delle finanze avrebbe dovuto dare alla Camera la opportunità di discutere tranquillamente questa grave questione.

Che il problema sia gravissimo lo provarono i venti o trenta emendamenti presentati dall'onorevole Pantano e da altri colleghi. Che la riforma sugli alcoli sia grandemente reclamata e che l'attuale legislazione non sia la più felice, stanno a provarlo le numerose manifestazioni che si sono fatte da qualche anno in qua. Basterebbe per tutte, la relazione della Direzione generale delle gabelle del 1893, con la quale si riconosce che dall'applicazione della legge l'agricoltura non ebbe che un vantaggio minimo mentre l'altra industria rimase danneggiata.

Lo stesso onorevole Pantano nella sua accurata relazione fatta come vice-presidente della Commissione igienica riconosceva implicitamente la necessità di rimaneggiare la legislazione sugli spiriti.

Ma non basta: la Camera di commercio di Napoli fece voti perchè il Governo provvedesse alla modificazione dell'attuale legislazione sugli spiriti.

Il Circolo enologico italiano, che cura con tanto amore gl'interessi enologici, espresse esso pure il voto che la legislazione sugli

spiriti venga riformata riconoscendo ch'essa non risponde ai bisogni dell'enologia.

Tedierei la Camera se volessi sottoporle tutte quante le manifestazioni che sono state fatte in questo senso e perciò me ne astengo.

A me preme di fare osservare che l'allegato *D*, che viene sottoposto alla nostra approvazione, è tutta una legge organica nuova la quale non è ispirata nè al concetto a cui era informata la legge del 1889, nè informata a criteri nuovi.

La legge del 1889 aveva per obbiettivo di favorire talune materie prime ammettendole ad una riduzione graduale della tassa, a seconda della loro maggiore importanza ed era diretta specialmente a favorire e proteggere la distillazione delle vinaccie e del vino. Questa protezione apportata dalla legge del 1889 rappresenta, bene o male, un criterio, un criterio che si può discutere, e lo discuteremo. Ma la legge proposta all'allegato *D* dall'onorevole Boselli mentre non mantiene quel criterio non ne adotta un altro.

Secondo me, la legislazione degli spiriti non si risolverà radicalmente fintantochè non saremo in grado di fare una legge, in forza della quale tutto l'alcool, comunque prodotto, paghi integralmente l'imposta.

Difatti, non ostante la protezione accordata dalla legge Doda-Pantano, l'industria degli spiriti non fu sistemata. Con quella legge, sopra un'imposta di 140 lire di tassa di fabbricazione e 40 di tassa di vendita, la distillazione delle vinaccie era ammessa ad un favore di 36 lire. Queste 36 lire avrebbero dovuto rappresentare un vantaggio a favore della materia prima impiegata nella distillazione. E perchè questo vantaggio fosse veramente usufruito dalla materia prima, la vinaccia, bisognava anche che questa fosse pagata tanto di più per quanto rappresenta il premio dato dallo Stato.

Ora guardate un poco che cosa avvenne: gli spiriti prodotti dalle vinaccie per effetto di questa riduzione o abbuono che sia, da 180 lire pagavano 144. Dimodochè ad ogni ettolitro di alcool prodotto dalle vinaccie, per gli effetti della protezione accordata, la tassa veniva ridotta da 180 a 144. L'alcool così prodotto avrebbe dovuto essere messo sul mercato a 144 lire, più le 36 lire di protezione accordata dallo Stato, più il costo di produzione.

Ebbene, invece, questi spiriti (e parlo del